REPUBBLICA ITALIANA



DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII BARI, 10 MAGGIO 2007 N. **69 suppl.**



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- 1) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da \in 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 2007, n. 12

"Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici.

Pag. 4

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 2007, n. 12

"Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R. n.4 del 22 febbraio 2005, che, all'art.
 3, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 24/04/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento viene emanato in esecuzione della legge regionale n. 4 del 22 feb-

braio 2005 – art. 3 e stabilisce sanzioni e procedure idonee ad assicurare nel territorio regionale la protezione della salute dei soggetti, di cui all'art.1, comma 2 della predetta Legge Regionale, rispetto agli effetti che possono derivare dall'esposizione ai campi magnetici e dai problemi di possibile interferenza sul funzionamento di dispositivi medici.

2. Le presenti disposizioni si applicano all'impiego di varchi antifurto che utilizzano campi magnetici a bassa frequenza o campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 2 (Dichiarazione di impianti esistenti)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i gestori di esercizi commerciali che utilizzano varchi antifurto di cui al predetto art.1 comma 2 devono presentare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L., competente per territorio, apposita dichiarazione corredata del parere favorevole dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), territorialmente competente, dalla quale risulti:

- a) la valutazione dei dispositivi presenti nelle strutture;
- b) che all'interno degli esercizi commerciali sia segnalata la presenza dei dispositivi antitacchinaggio con campi magnetici o elettromagnetici, in punti prossimi e comunque visibili da chiunque si avvicini a questi o sia in procinto di oltrepassarli;
- c) la presenza, all'interno di detti esercizi commerciali, di vie d'uscita per i portatori di pace-maker o ICD con l'indicazione chiara dell'ubicazione delle stesse:
- d) l'indicazione per i soggetti di cui all'art.1 della legge regionale n.4/05 all'ingresso degli esercizi commerciali, della presenza all'interno di dispositivi muniti di campi magnetici a bassa frequenza o elettromagnetici.

Art. 3 (Nuove installazioni)

Chiunque, successivamente alla data di pubblica-

zione del presente regolamento, installa all'interno del proprio esercizio commerciale dispositivi antifurto, muniti di campi magnetici a bassa frequenza o elettromagnetici a radiofrequenze, deve presentare, contestualmente all'installazione, al Dipartimento dell'Azienda USL, competente per territorio, la dichiarazione prevista dal precedente art.2.

Art. 4 (Obiettivi di qualità)

Per la realizzazione delle finalità della legge regionale n.4/2005, viene stabilito come obiettivo di qualità l'impiego delle migliori tecnologie disponibili con la futura sostituzione dei sistemi che utilizzano campi magnetici a bassa frequenza con sensori a infrarosso passivo.

Art.5 (Vigilanza e controllo)

- 1. Il Dipartimento di prevenzione dell'ASL, tramite il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica, svolge la funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della legge regionale n.4/2005 e del presente regolamento, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.
- 2. Le prestazioni fornite dall'ARPA, di cui al presente regolamento, sono erogate a titolo oneroso a carico dei soggetti gestori di strutture commerciali

in cui insistono dispositivi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza o elettromagnetici a radiofrequenze, secondo il tariffario dell'Agenzia.

Art.6 (Sanzioni)

- 1. Qualora dalle verifiche di controllo presso le strutture commerciali che utilizzano varchi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza ovvero campi elettromagnetici a radiofrequenza, vengano rilevate omissioni a quanto stabilito dal presente regolamento o superamento dei limiti indicati dalla Raccomandazione della Comunità Europea del 12.07.1999 per le frequenze elettromagnetiche, verrà comminata al titolare dell'esercizio commerciale una sanzione amministrativa di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singolo dispositivo utilizzato, da pagare all'Ufficio Contenzioso della Regione Puglia.
- 2. Qualora presso le strutture commerciali che utilizzano varchi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza o campi elettromagnetici a radiofrequenza venga accertata dai soggetti individuati dal precedente art.5, la mancanza delle vie di uscita di sicurezza e delle segnalazioni previste nel precedente art.2, verrà comminata una sanzione amministrativa di euro 300,00 (trecento/00) per ogni singola infrazione accertata, da pagare all'Ufficio Contenzioso della Regione Puglia.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 maggio 2007

VENDOLA





DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era